

STATUTO MODELVELA ITALIA



via flavia Steno 10/12 16148 Genova



MODELVELA ITALIA - STATUTO

Art. 1 – Denominazione e Sede

E' costituita da un gruppo di appassionati della vela radiocomandata, in data 18 febbraio 1985 una associazione sportiva, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile, denominata "Lega Navimodellistica Sportiva" che da oggi assume la nuova denominazione di :

MODELVELA ITALIA – ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA.

La sede nazionale è stabilita presso la Zona di residenza del Presidente in carica.

Art. 2 - Scopo

- 2.1 L'associazione è apolitica e non ha scopo di lucro. Durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale
- 2.2 Avendo conseguito il riconoscimento ai fini sportivi quale Associazione di Classe dalla FEDERAZIONE ITALIANA VELA (FIV) Organo del C.O.N.I. e quale "National Authority" per l'ITALIA dalla INTERNATIONAL SAILING FEDERATION – RADIO SAILING DIVISION (ISAF – RSD), ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportive connesse alla disciplina della vela radio comandata, intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale degli associati, mediante la gestione di ogni forma di attività agonistica, ricreativa o di ogni altro tipo di attività, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica della citata disciplina. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro, svolgere attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva della disciplina sopra indicata.
- 2.3 L'Associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall'elettività delle cariche associative. Si avvale di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e può eventualmente avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività.
- 2.4 L'associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del C.O.N.I., nonché agli statuti e ai regolamenti della Federazione Italiana Vela; s'impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti della Federazione dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.
- 2.5 Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti federali nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle Società e Associazioni affiliate.
- 2.6 L'Associazione s'impegna a garantire il diritto di voto dei propri associati nell'ambito delle assemblee

Art. 3 - Durata

La durata dell'Associazione è fissata al 31/12/2050 salvo proroghe da deliberarsi dall'Assemblea nei modi di legge

Art. 4 - Domanda di ammissione

- 4.1 Possono far parte dell'Associazione, in qualità di soci:
- i Gruppi, le Associazioni e le Società Sportive Italiane che svolgono totalmente, o anche parzialmente, attività modellistica sportiva nel particolare campo della vela radio comandata, impegnandosi a rispettarne il presente Statuto ed i Regolamenti emanati dal Consiglio Direttivo.
 - i Gruppi o le Sezioni di Enti Nazionali, (come la Lega Navale Italiana o l'Associazione Nazionale Marinai d'Italia) che, nell'ambito locale, svolgono l'attività di cui sopra.
 - Eccezionalmente ed in via transitoria fino a diversa delibera dell'Assemblea Straordinaria, persone fisiche residenti in località in cui non si sono ancora costituiti Gruppi, Associazioni e Società sportive, che intendono partecipare alle attività sociali sia ricreative che agonistiche svolte dall'Associazione e che ne facciano richiesta e che siano dotati di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva.
- 4.2 Ai fini sportivi per irreprensibile condotta deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma d'illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'associazione, della Federazione Italiana Vela e dei suoi organi. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.
- 4.3 Tutti coloro i quali intendono far parte dell'Associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo.
- 4.4 La validità della qualità di socio efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione potrà essere sospesa da parte del consiglio direttivo il cui giudizio deve sempre essere motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all'Assemblea nazionale.
- 4.5 In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenne la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.
- 4.6 La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata.
- 4.7 Per una più razionale organizzazione della propria attività, MVI ha suddiviso il territorio nazionale in Zone che si identificano con le Zone della FIV. Ogni Membro Associato è aggregato ad una Zona in base alla posizione geografica della Sua sede Sociale.

Le Zone sono:

- I° ZONA: LIGURIA (esclusa la Provincia di la Spezia)
- II° ZONA: TOSCANA (con la Provincia di La Spezia) ed UMBRIA
- III° ZONA: SARDEGNA
- IV° ZONA: LAZIO
- V° ZONA: CAMPANIA
- VI° ZONA: CALABRIA, BASILICATA
- VII° ZONA: SICILIA
- VIII° ZONA: PUGLIA
- IX° ZONA: ABRUZZO, MOLISE
- X° ZONA: MARCHE
- XI° ZONA: EMILIA ROMAGNA
- XII° ZONA: VENETO
- XIII° ZONA: FRIULI VENEZIA GIULIA
- XIV° ZONA: TRENTO ALTO ADIGE
- XV° ZONA: LOMBARDIA, PIEMONTE, VALLE D'AOSTA

Le Zone potranno subire variazioni solo in caso di modifiche apportate dalla FIV
Nella composizione del Consiglio Direttivo non potranno far parte più di due rappresentanti di Membri Associati appartenenti alla medesima Zona.

Art. 5 – Fondo comune

Le risorse finanziarie dell'Associazione, che non ha fini di lucro, derivano da:

- a) Quote associative:
 - quote annuali,
 - contributi di ingresso di nuovi associati,
- b) Quote supplementari:
 - iscrizioni a gare,
 - servizi di segreteria,
- c) Contributi erogati da Enti pubblici;
- d) Contributi occasionali e liberalità di terzi o Soci in assenza di controprestazione;
- e) Eventuali avanzi di gestione.

Le norme per il pagamento ed i termini di mora sono stabiliti nel Regolamento allo Statuto.

Durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione nonché fondi di riserva o capitale.

Art. 6 - Il rendiconto finanziario annuale

- 6.1 Il Consiglio Direttivo, sentito il Tesoriere ed il Collegio dei Revisori dei Conti, redige il bilancio dell'Associazione, sia preventivo che consuntivo da sottoporre all'approvazione assembleare. Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell'associazione

- 6.2 Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria della associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.
- 6.3 Insieme alla convocazione dell'assemblea ordinaria che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio, deve essere messo a disposizione di tutti gli associati, copia del bilancio stesso.

Art. 7 - Anno sociale

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° Novembre e terminano il 31 Ottobre di ogni anno

Art. 8 - Diritti dei soci

- 8.1 Tutti i membri associati (Club, Circoli, Gruppi, Associazioni e le persone fisiche maggiorenne eccezionalmente associate) godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee nazionali nonché dell'elettorato attivo e passivo.
- 8.2 Ad ogni associato, è riconosciuto il diritto a ricoprire in rappresentanza del Club, Circolo, Gruppo, Associazione, cariche sociali all'interno dell'associazione nel rispetto tassativo dei requisiti di al presente Statuto.
- 8.3 La qualifica di membro associato da diritto a prendere parte alle iniziative indette dal Consiglio Direttivo.

Art. 9 - Decadenza dei soci

- 9.1 I membri associati cessano di appartenere all'associazione nei seguenti casi:
 - A. dimissione volontaria da formularsi per iscritto;
 - B. morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa;
 - C. radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio direttivo, pronunciata contro l'associato che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio.
 - D. scioglimento dell'associazione ai sensi delle norme del presente statuto.
- 9.2 Il provvedimento di radiazione di cui alla precedente lettera c), assunto dal consiglio direttivo deve essere ratificato dall'assemblea ordinaria. Nel corso di tale assemblea quale deve essere convocato il socio interessato.
- 9.3 L'associato radiato non può essere più ammesso e non ha diritto a restituzione della quota associativa annuale, né parziale e né totale .

Art. 10 - Organi

Gli organi dell'associazione sono:

- a) l'Assemblea Nazionale dei soci;
- b) il Presidente;
- c) il Consiglio Direttivo.
- d) Il Collegio dei Revisori dei Conti
- e) I Collegio dei Probi Viri.

Art. 11 - Funzionamento dell'Assemblea

- 11.1 L'assemblea nazionale è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.
- 11.2 Essa è costituita dai Membri Associati, in regola con i contributi statuari annuali, nella persona del loro Presidente che, a sua volta, può farsi rappresentare da un responsabile del suo Gruppo, espressamente nominato, con delega scritta, oppure da un Delegato di un altro Membro Associato della stessa Zona
- 11.3 L'Assemblea Ordinaria è convocata una volta all'anno, entro il 30 novembre, per:
- . Approvare il Bilancio Consuntivo ed il Bilancio Preventivo predisposti dal Consiglio Direttivo.
 - . Approvare la Relazione Tecnico-Morale e Finanziaria del Consiglio Direttivo
 - . Approvare la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti al Bilancio Consuntivo
 - . Approvare il Calendario Agonistico Nazionale predisposto dal Consiglio Direttivo
 - . Assegnare ai Membri Associati ritenuti idonei lo svolgimento dei Campionati Nazionali
 - . Approvare le eventuali richieste pervenute dai Membri Associati ritenuti idonei nell'organizzazione in Italia di Campionati Europei e Mondiali
 - . Ratifica l'accoglimento di nuovi Membri Associati
 - . Discutere e deliberare su ogni questione posta all'Ordine del Giorno

- 11.4 Ogni quattro anni è tenuta ad eleggere i Componenti il Consiglio Direttivo nonché i Membri del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Provisori secondo le norme stabilite dal Regolamento allo Statuto.
Se necessario, l'Assemblea Nazionale può essere interpellata anche per posta – su questioni organizzative o regolamenti – a seguito di referendum proposto del Presidente o dal Consiglio Direttivo o da almeno un quinto dei Membri Associati.
E' pure compito dell'Assemblea Ordinaria stabilire l'ammontare delle quote associative annuali.
- 11.5 Ogni Membro Associato ha la facoltà di inserire nell'Ordine del Giorno gli argomenti che ritiene più opportuno, facendone regolare richiesta al Presidente, entro e non oltre il 30 settembre di ogni anno.
- 11.6 Ogni Membro Associato ha diritto a un voto, per esprimere il quale può delegare per iscritto altro rappresentante della stessa Zona presente.
- 11.7 La convocazione dell'assemblea straordinaria potrà essere richiesta al consiglio direttivo da:
a) almeno la metà più uno dei Membri Associati in regola con il pagamento delle quote associative proponendo l'ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del consiglio direttivo;
b) almeno la metà più uno dei componenti il consiglio direttivo.
- 11.8 L'assemblea dovrà essere convocata in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.
- 11.9 Le assemblee sono presiedute da una delle persone legittimamente intervenute all'assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti.
- 11.10 L'assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori. Nella assemblea elettiva è fatto divieto di nominare scrutatori i candidati alle cariche sociali.
- 11.11 Il presidente dell'assemblea dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.
- 11.12 Il Presidente dell'Associazione ed i componenti il Consiglio Direttivo, i Revisori dei Conti, i Provisori, i Soci individuali, i delegati zonali, non hanno diritto di voto in Assemblea.
- 11.13 Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal presidente della stessa e dal segretario. Copia del verbale deve essere messa a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo a garantirne la massima diffusione.

Art. 12 - Diritti di partecipazione

- 12.1 Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione i soli Membri Associati in regola con il versamento della quota annua e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Avranno diritto di voto solo i rappresentanti maggiorenni dei Membri Associati e quelle persone fisiche che risiedono in Zone prive di Membri Associati. Il Consiglio direttivo delibererà l'elenco degli associati aventi diritto di voto. Contro tale decisione è ammesso appello all'assemblea da presentarsi prima dello svolgimento della stessa.
- 12.2 Ognuno può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un altro associato.

Art. 13 - Assemblea ordinaria

- 13.1 La convocazione dell'assemblea ordinaria avverrà minimo quindici giorni prima, mediante pubblicazione sul sito internet e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.
- 13.2 L'assemblea deve essere indetta a cura del consiglio direttivo e convocata dal presidente, almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio consuntivo e per l'esame del bilancio preventivo.

- 13.3** Spetta all'assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'Associazione nonché in merito all'approvazione dei regolamenti sociali, per la nomina degli organi direttivi dell'associazione e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell'Associazione che non rientrino nella competenza dell'assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame ai sensi di quanto previsto nel presente Statuto.

Art. 14 - Validità assembleare

- 14.1** L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta dei Membri Associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni Membro Associato ha diritto ad un voto.
- 14.2** L'assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi dei Membri Associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
- 14.3** Trascorse ventiquattro ore dalla prima convocazione tanto l'assemblea ordinaria che l'assemblea straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero dei Membri Associati intervenuti e delibera a maggioranza semplice con il voto dei presenti. Ai sensi dell'articolo 21 del Codice Civile per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio ad altra Associazione sportiva dilettantistica analoga, occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati.

Art. 15 - Assemblea straordinaria

- 15.1** L'assemblea straordinaria deve essere indetta dal Consiglio Direttivo e convocata dal Presidente almeno 15 giorni prima dell'adunanza con le stesse modalità dell'assemblea ordinaria. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.
- 15.2** L'assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie:
- approvazione e modificazione dello statuto sociale;
 - designazione e sostituzione degli organi sociali elettivi qualora la decadenza di questi ultimi sia tale da compromettere il funzionamento e la gestione dell'Associazione, scioglimento dell'Associazione e modalità di liquidazione.

Art. 16 - Consiglio Direttivo

- 16.1** Il Consiglio Direttivo è formato da sette componenti, compreso il Presidente dell'Associazione.
- 16.2** Il Consiglio Direttivo nel proprio ambito nomina il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere. Il Consiglio Direttivo rimane in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In caso di parità in votazione palese prevarrà il voto del Presidente.
- 16.3** Possono ricoprire cariche sociali solamente i rappresentanti maggiorenni dei membri Associati, regolarmente tesserati ed in regola con il pagamento delle quote associative.
- 16.4** Eccezionalmente, fino a delibera contraria dell'Assemblea Straordinaria, possono ricoprire cariche sociali i Soci residenti in località ove non sono ancora costituiti Gruppi, Associazioni o Società sportive, purché la candidatura sia presentata da almeno due Membri Associati aventi diritto di voto, rappresentati in Assemblea.

- 16.5** Gli eletti alle cariche sociali non possono ricoprire altre cariche sociali in analoghe associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima disciplina, non devono aver riportato condanne passate in giudizio per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del CONI o di una qualsiasi delle altre federazioni sportive nazionali, discipline associate o enti di promozione sportiva ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori a dodici mesi.
- 16.6** Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
- 16.7** Le deliberazioni del Consiglio Direttivo, per la loro validità, devono risultare da un verbale sotto scritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

Art. 17 - Dimissioni

- 17.1** Nel caso che per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri che però non superino la metà del consiglio, i rimanenti provvederanno alla integrazione del consiglio con il subentro del primo candidato non eletto, a condizione che abbia riportato almeno la metà dei voti conseguiti dall'ultimo consigliere effettivamente eletto. Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il consiglio proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima assemblea utile dove si procederà alle votazioni per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.
- 17.2** Nel caso di impedimento del presidente a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal vicepresidente fino alla nomina del nuovo presidente che dovrà aver luogo alla prima assemblea utile successiva.
- 17.3** Nel caso di dimissioni della maggioranza dei componenti il consiglio direttivo dovrà considerarsi decaduto e quindi il Presidente dovrà convocare entro 60 giorni l'assemblea nazionale degli associati per la nomina del nuovo consiglio direttivo.
- 17.4** Nel caso di dimissioni del Presidente il consiglio direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica e dovrà essere convocata entro 60 giorni l'assemblea nazionale degli associati per la nomina del nuovo consiglio direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'associazione, le funzioni saranno svolte dal consiglio direttivo in regime di prorogatio.

Art. 18 - Convocazione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei consiglieri, senza formalità.

Art. 19 - Compiti del Consiglio Direttivo

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- deliberare sulle domande di ammissione degli associati;
- redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'assemblea;
- fissare le date delle assemblee ordinarie degli associati da indire almeno una volta all'anno e convocare l'assemblea straordinaria nel rispetto dei quorum di cui al presente Statuto;
- redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;
- adottare i provvedimenti di temporanea esclusione, fino ad un massimo di mesi dodici, e di radiazione verso i Membri Associati qualora si dovessero rendere necessari;
- attuare le finalità previste dallo statuto e l'attuazione delle decisioni dell'assemblea dei soci.
- ratifica ed omologa i verbali e le classifiche ufficiali MVI relative all'attività Nazionale;
- emana normative e regolamenti relativi a Classi, Stazze e Metodi di Regata in conformità o comunque, non in contrasto con le norme RSD e FIV;
- Nomina gli Stazzatori ed i Giudici MVI e, per ciascuna Zona;
- ratifica le nomine dei Delegati di Zona e dei Segretari di Classe eletti secondo le norme del Regolamento allo Statuto.

Per lo svolgimento della propria attività, il Consiglio Direttivo può avvalersi di Esperti o può nominare particolari Commissioni.

Art. 20 - Il Presidente

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione, controlla e coordina l'attività del Consiglio Direttivo, dei Delegati di Zona e dei Segretari di Classe. Viene eletto dall'Assemblea Nazionale Ordinaria ogni quattro anni. Il Presidente vigila affinché le delibere adottate dall'Assemblea Nazionale vengano rispettate, tiene i collegamenti di informazione con l'ISAF-RSD, le federazioni Consorelle, i Rappresentanti di Zona, i Segretari di Classe, i Membri Associati e gli eventuali comitati tecnici o consulenti eventualmente nominati.

Può delegare parte dei Suoi compiti al Vice Presidente o ad altri Consiglieri in carica.

E' responsabile nei confronti dell'ISAF-RSD e della FIV e risponde all'Assemblea nazionale del buon funzionamento dell'Associazione. Ogni volta che lo ritiene opportuno, convoca e presiede il Consiglio Direttivo.

In via cautelare può infliggere il provvedimento della temporanea esclusione, fino ad un massimo di mesi dodici, i Membri Associati per comportamenti ritenuti scorretti dal Consiglio Direttivo.

Il suo voto è pari a quello degli altri Consiglieri e prevale solo nel caso di parità in occasione di votazione palese. Egli è anche responsabile del patrimonio e della gestione finanziaria dell'Associazione.

Art. 21 - Il Vice Presidente

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

Art. 22 - Il Segretario

Il Segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza.

Art. 23 – il Tesoriere

Il Tesoriere cura l'amministrazione dell'Associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del consiglio direttivo. Collabora alla stesura del Bilancio Consuntivo e Preventivo.

Art. 24 – Il Collegio dei Revisori dei Conti

24.1 Il Collegio dei Revisori dei Conti è eletto dall'Assemblea Ordinaria dei Membri Associati a scrutinio segreto, dura in carica quattro anni e può essere rieletto.

E' formato da un Presidente, eletto in seno al Collegio, scelto fra i suoi componenti nella prima riunione, da due membri effettivi e da due membri supplenti scelti tra una apposita lista di Soci aventi diritto di voto che abbiano particolari attitudini amministrativo-contabile.

A parità di voto prevarrà la maggiore anzianità di Socio, ad ulteriore parità si procederà al ballottaggio.

24.2 Il Collegio dei Revisori dei Conti:

- Esercita il controllo amministrativo su tutti gli atti compiuti dall'Associazione,
- Accerta che la contabilità sia tenuta secondo le norme prescritte,
- Esamina il Bilancio Consuntivo, o rendiconto annuale, ed il Bilancio Preventivo esercitando il diritto di effettuare eventuali osservazioni,
- Accerta periodicamente la consistenza di cassa, l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà dell'Associazione e quelli eventualmente ricevuti a titolo di cauzione

24.3 La carica di componente il Collegio dei Revisori dei Conti è incompatibile con le altre cariche sociali.

24.4 Il Collegio dei Revisori dei Conti si riunisce ogni qualvolta il Presidente del Collegio lo reputi necessario e comunque almeno tre volte all'anno, per l'esame dei Bilanci e per formulare la relazione accompagnatoria da sottoporre all'Assemblea dei Soci.

Delibera validamente con la partecipazione di almeno tre componenti, a maggioranza dei presenti. A parità di voto prevale il voto di chi presiede in quel momento il Collegio.

Il Collegio dei Revisori dei Conti potrà essere chiamato dal Consiglio Direttivo ad esprimere pareri tecnico – contabili utili all'Associazione.

Art. 25 – Il Collegio dei Probi Viri

25.1 Il Collegio dei Probi Viri è eletto dall'Assemblea Ordinaria dei membri Associati a scrutinio segreto, dura in carica quattro anni e può essere rieletto.

E' formato da un Presidente, eletto in seno al Collegio, scelto fra i suoi componenti nella prima riunione, da due membri effettivi e da due membri supplenti.

A parità di voto prevarrà la maggiore anzianità di Socio, ad ulteriore parità si procederà al ballottaggio.

25.2 La carica di componente il Collegio dei Probi Viri è incompatibile con le altre cariche sociali.

25.3 Si riunisce quando è investito dei casi di sua competenza e ogni qual volta il suo Presidente lo reputi necessario.

25.4 Il Collegio dei Probi Viri giudica, quale amichevole compositore, sui ricorsi presentati dai membri associati contro le sanzioni comminate dal Consiglio Direttivo.
Il Collegio dei Probi Viri esamina i ricorsi scritti dei membri Associati cui sono stati comminati dal Consiglio Direttivo i provvedimenti disciplinari previsti, trasmettendo il giudizio al Presidente dell'Associazione per il provvedimento definitivo.
Il Collegio dei Probi Viri sorveglia affinché lo Statuto ed il Regolamento allo Statuto siano scrupolosamente osservati da tutti gli associati.

25.5 Il Collegio, inoltre, definisce le controversie di qualsiasi tipo che dovessero insorgere tra i Membri Associati nonché tra l'Associazione ed i Soci.
Ogni Socio, Consigliere, Revisore può richiedere l'intervento del Collegio dei Probi Viri qualora ritenga leso un suo diritto o comunque disatteso lo Statuto; la richiesta, inviata al Presidente del Collegio dei Probi Viri deve avvenire per iscritto e precisare la questione o il fatto che intende sottoporre a giudizio. Il giudizio del Collegio è insindacabile.

25.6 Il Collegio dei Probi Viri viene investito della controversia avvenuta, pena la decadenza del fatto, entro 15 giorni. Dovrà deliberare entro un mese.
Il Collegio dei Probi Viri potrà essere chiamato dal Consiglio Direttivo ad esprimere pareri in materia statutaria di particolare rilevanza per l'Associazione.

Art. 26 – Cariche

Tutte le cariche elettive e di nomina sono quadriennali ed a titolo gratuito. Possono essere ricoperte da Associati di Modelvela Italia.

Art. 27 – Presidente Onorario

Un Presidente Onorario può essere eletto dall'Assemblea Nazionale su proposta del Consiglio Direttivo. Tale incarico è a vita.

Il Presidente Onorario può essere ascoltato dal Presidente e dal Consiglio Direttivo per particolari questioni. Fa parte di diritto dei Comitati d'Onore per manifestazioni di alto livello. Se opportunamente invitato può presenziare alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea Nazionale.

Art. 28 - Clausola compromissoria

Tutte le controversie insorgenti tra l'Associazione ed i Membri Associati e tra i soci medesimi che non troveranno composizione all'interno dell'Associazione saranno devolute all'esclusiva competenza di un collegio arbitrale costituito secondo le regole previste dalla FIV.

Art. 29 - Scioglimento

29.1 Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea nazionale dei soci, convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 degli associati aventi diritto di voto, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 3/4 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'assemblea nazionale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'Associazione deve essere presentata da almeno 3/4 dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.

29.2 L'assemblea, all'atto di scioglimento dell'associazione, delibererà, sentita l'autorità preposta, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'associazione.

29.3 La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegua finalità sportive, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 30 - Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni dello statuto e dei regolamenti della Federazione Italiana Vela a cui l'associazione è affiliata e in subordine le norme del Codice Civile.

